



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 05.07.2010

OGGETTO: DPR 267/00 – Art. 194, c. 1, lett. a) – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore;

L'anno duemiladieci e questo giorno cinque del mese di luglio alle ore 19,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 28.06.2010 prot. 14182 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Vincenzo D'Aponte.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto n. 17 e assenti n. 14 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre-senti	as-senti	N. Ord	Cognome e Nome	pre-senti	As-senti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO	X	
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	D'APONTE VINCENZO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	DI LORENZO FRANCESCO		X	21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO		X	22	CHIARIELLO SANTO		X
7	DI SPIRITO FRANCESCO		X	23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI		X
10	TREVIGLIO INNOCENZO		X	26	FLAGIELLO FRANCESCO		X
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO		X
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO	X		30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO	X					

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

SETTORE AFFARI GENERALI
AVVOCATURA MUNICIPALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DPR 267/00- Art. 194 , c. 1, lett a) — Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore.

IL RESPONSABILE

Premesso

-che l'art. 194 del TUEL dispone che, con deliberazione consiliare, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da specifiche fattispecie previste nel medesimo articolo;
- che tra i casi elencati nel predetto articolo, al comma 1, lett. a) rientrano i debiti conseguenti a condanne per sentenze esecutive;

Considerato che presso il Giudice di Pace di Frattamaggiore si sono conclusi i seguenti 6 giudizi, con condanna dell' Ente al risarcimento di danni a cose e/o persone, a seguito di incidenti verificatisi su strade cittadine in anni precedenti al corrente esercizio finanziario:

	ATTORE	NR. SENTENZA	IMPORTO
A	CAMMISA SALVATORE	2395/2010	2.313,60
B	BILANCIO ANTONIO	2101/2010	1.047,90
C	MARRAZZO PASQUALE	1730/2010	3.813,17
D	AMBROSINO GAETANO	1052/2010	558,44
E	CATANEO GIUSEPPINA	980/2010	2.861,08
F	DEL PRETE RAFFAELE	1638/2010	1.905,32
		TOTALE	12.499,51

Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento della legittimità di detti debiti al fine di assicurarne il soddisfo entro i termini stabiliti dalla legge;

Dato atto che le somme necessarie trovano copertura al Tit. 1010808-Cap. 5 "Oneri straordinari gestione corrente- debiti fuori bilancio," del bilancio 2010, disponibile;

Visto l'art. 23 — comma 5 — della Legge n. 289/2002, che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Quanto segue:

1) Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, c. 1, lett. A) derivanti dalle seguenti sentenze esecutive:

	ATTORE	NR. SENTENZA	IMPORTO
A	CAMMISA SALVATORE	2395/2010	2.313,60
B	BILANCIO ANTONIO	2101/2010	1.047,90
C	MARRAZZO PASQUALE	1730/2010	3.813,17
D	AMBROSINO GAETANO	1052/2010	558,44
E	CATANEO GIUSEPPINA	980/2010	2.861,08
F	DEL PRETE RAFFAELE	1638/2010	1.905,32

2) demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente;

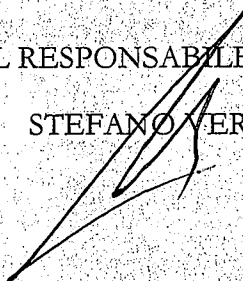
3) trasmettere, ai sensi dell'art. 23 — comma 5 — della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, e alla procura regionale della Corte dei conti;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n..267.

Li, 28.06.2010

IL RESPONSABILE AMM.VO

STEFANO VERRONE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Visto il parere dell'organo di revisione;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Visto il verbale della IV Commissione Consiliare Permanente;

Presenti e votanti 17

Favorevoli 16 Contrari 0 Astenuti 1

DELIBERA

Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, c. 1, lett. A) derivanti dalle seguenti sentenze esecutive:

	ATTORE	NR. SENTENZA	IMPORTO
A	CAMMISA SALVATORE	2395/2010	2.313,60
B	BILANCIO ANTONIO	2101/2010	1.047,90
C	MARRAZZO PASQUALE	1730/2010	3.813,17
D	AMBROSINO GAETANO	1052/2010	558,44
E	CATANEO GIUSEPPINA	980/2010	2.861,08
F	DEL PRETE RAFFAELE	1638/2010	1.905,32

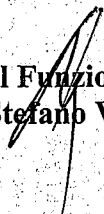
- 4) demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente;
- 5) trasmettere, ai sensi dell'art. 23 — comma 5 — della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, e alla procura regionale della Corte dei conti;

Dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione (Favorevoli 16 Contrari 0 Astenuti 1), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n.267.

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Li 29.06.10


Il Funzionario
(Stefano Verrone)

Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

li 29.06.10


Il Funzionario
(Dr Gianluigi Di Ronza)

Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
parere favorevole l'atto è conforme alle leggi allo statuto ed ai regolamenti.

Li 01.07.2010


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(PROV. DI NAPOLI)

4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Verbale N° 339 del 01/07/2010

L'anno 2010, addì uno del mese di Giugno alle ore 17,00 nella Casa Comunale sita in via Roma, al 2° piano, si è riunita la 4° Commissione Consiliare permanente "Bilancio e programmazione Economica" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio
- 2) Varie ed eventuali.

La Commissione:

1) Di Spirito Antimo	- Presidente-	Presente
2) Russo Domenico Antonio Antimo	- Vice Presidente	Presente
3) Ferriero Leopoldo	- Componente-	Presente
4) Angelino Massimiliano	- Componente-	Presente
5) Mariniello Immacolata	- Componente-	Presente

Assiste il Dipendente Giuseppe Perfetto in qualità di Segretario,
visto il numero legale dei presenti, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

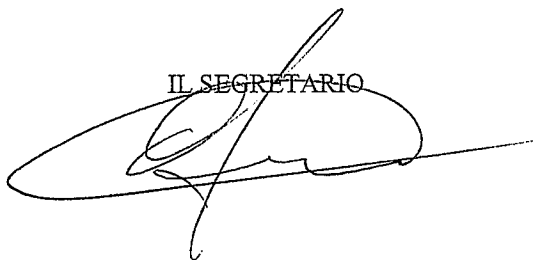
La Commissione esaminata la Delibera del 29/06/2010, riferita al DPR297/00 art. 194,C1, lett. a- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dichiara parere favorevole, mentre i Consiglieri di minoranza nella persona di, Sig.ra Immacolata Mariniello e Sig. Domenico Antimo Antonio Russo, dichiarano di esprimersi un Consiglio Comunale.

Alle ore 18,00 si dichiara chiusa la seduta e i presenti decidono di aggiornarsi per il giorno 02 Luglio alle ore 17,00.

IL PRESIDENTE

F. To

IL SEGRETARIO



I COMPONENTI

F. To

COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n°7 del 02.07.2010

Oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio.

VISTA

la proposta deliberativa relativa al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore.

VISTO

Che tali somme trovano copertura al Tit. 1010808 – Cap. 5 “Oneri straordinari gestione corrente” debiti fuori bilancio, del Bilancio 2010.

VISTE

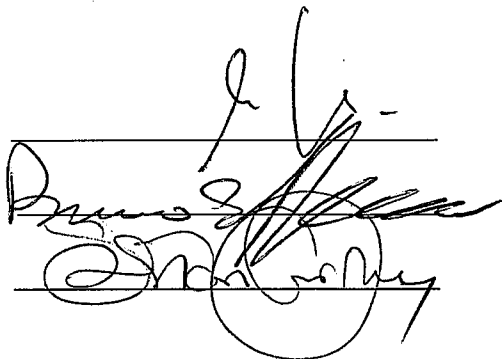
Le sentenze esecutive, emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA);

ESPRIME

parere favorevole alla proposta deliberativa, e riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. , lett.A, di cui sopra e ,qui allegata, relativa a quanto sopra riportato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Antimo PERFETTO	Presidente
Dott. Bruno SCOGNAMIGLIO	Componente
Dott. Salvatore DAMIANO	Componente



Sant'antimo li 02.07.2010

Studio legale
Avv. Giuseppe Cutolo
Specializzato per le professioni legali presso la Seconda Università di Napoli

Spett.le
Comune di S'Antimo
Ufficio contenzioso
Sig. Stefano Verrone

Oggetto: sentenza Cammisa Salvatore

In riferimento all'oggetto, ritenuta la necessità si comunicano i conteggi per la liquidazione della stessa:

Sorta all'attore	€ 950.00
Spese ed onorari	€ 1000,00 +
Spese generali	€ 112,50 +
Cpa	€ 40,50 +
Iva 20%	€ 210,60 +
Totale	€ 1363,60

Il tutto con ritenuta d'acconto e liquidarsi all'avvocato Sagliocco

Tanto si doveva.

Avv. Giuseppe Cutolo

Via S. Michele 38 Ottaviano(Na) 80044
Piazza Garibaldi 49 - Napoli
Tel. 081 8278421 - 3385982545
e-mail: studiocutolo@email.it

SENTENZA	
N	8395/10
R.G. N	6389/07
WG	5623/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore Dr. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6389 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari e non contenziosi dell'anno 2007, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

CAMMISA SALVATORE, elett.te dom.to in San Marcellino (CE) al Viale Kennedy n.2, presso lo studio dell'Avv. Angelina Sagliocco, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

E

COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA), nella persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Sant'Antimo (Na) alla via Inghilterra n.38, presso lo studio dell'Avv. Massimo Buonanno, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.7.2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Cammisa Salvatore conveniva in giudizio il Comune di Sant'Antimo per sentirlo condannare, previa declaratoria della sua responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà, in seguito al sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione.

A fondamento della sua richiesta risarcitoria, esponeva che in data 24.4.2006, in Sant'Antimo (Na), ore 20,30 circa, mentre il motociclo

Piaggio Vespa tg. CF 64827, di sua proprietà, procedeva per il Corso A. Toscani, veniva superato da una autovettura che proveniva da tergo e nello spostarsi sul margine destro della carreggiata finiva con la ruota posteriore in un tombino privo della griglia di ferro, non visibile e non segnalato, riportando danni al pneumatico stesso, alla meccanica ed alla carrozzeria.

Precisava, altresì, che il sinistro era dovuto unicamente alla mancata manutenzione della strada comunale e di idonea segnalazione ed illuminazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Sant'Antimo, che si opponeva alla domanda.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dall'attore e l'assunzione di prova testimoniale, ed all'esito, precisate le conclusioni dalle parti, riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata l'assoluta infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dal convenuto Comune di Sant'Antimo.

Infatti, nell'atto di citazione risultano senza dubbio individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc e, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'attore e chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della medesima sicchè non può ritenersi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta, con la conseguenza che l'eccezione non può che ritenersi infondata.

La domanda è fondata e va accolta.

Invero, presupposto della responsabilità risarcitoria di una Pubblica Amministrazione per i danni riportati da un utente della strada (e precipuamente di strada aperta al pubblico transito), ex art. 2043 c.c., è che la stessa non abbia diligentemente esercitato il suo dovere di manutenzione

delle opere pubbliche e pertanto l'utente sia incorso in una situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto), ossia in una situazione di pericolo non obiettivamente visibile e non soggettivamente prevedibile, e pertanto nemmeno evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.

Di conseguenza, è necessario che il danneggiato provi il doppio e concorrente requisito della non prevedibilità soggettiva (ad esempio la non abitudine nella frequentazione della strada o il recente verificarsi del fatto determinante l'evento lesivo) e della non visibilità oggettiva della situazione insidiosa (ad esempio a causa delle sue dimensioni o delle condizioni atmosferiche).

Nel caso di specie, sussistono i suddetti requisiti.

Infatti, la teste escussa, sig.ra D'Isidoro Raffaella, sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha riferito che nel mese di aprile del 2006, verso le ore 20,30/21,00, a bordo dell'autovettura del marito, percorreva la via Toscanini in Sant'Antimo precedendo un motociclo Vespa di colore nero, che percorreva la medesima strada, nello stesso senso di marcia, allorquando quest'ultimo, per consentire il passaggio dell'autovettura, si spostava sulla destra finendo, con la ruota posteriore, in un tombino aperto.

Precisava la teste che il tombino era posizionato sul margine destro della via Toscanini e che per quanto la stessa via fosse provvista di illuminazione, i lampioni tuttavia erano insufficienti ad illuminare tutta la strada e che, in particolare, nel punto in cui si verificava l'incidente, la zona era molto buia. Chiariva, inoltre, che né sulla strada né intorno al tombino aperto, vi erano segnalazioni di lavori in corso o di pericolo.

Dalle circostanze riferite può ritenersi dimostrata l'occultezza del pericolo, essendo emerso dall'istruttoria che il sinistro avveniva di sera (ore 20,30/21,00 circa), quando ormai era già buio ed in un tratto di strada non sufficientemente illuminato.

Tale situazione, oggettivamente non prevedibile, non può essere imputata



alla responsabilità del conducente del motociclo il quale, non potendo immaginare la concreta pericolosità dell'insidia, data la sua ^{non}visibilità, si è ragionevolmente affidato all'apparente situazione di regolarità della strada.

Atteso quanto innanzi, la domanda proposta va accolta.

Per quanto attiene all'ammontare dei danni subiti dal motociclo, confermati dalla teste e dai rilievi fotografici depositati agli atti nonché dal preventivo di spesa prodotto, si ritiene equo determinarli, nella somma di €. 950,00, comprensiva di sosta tecnica, rivalutata all'attualità, da liquidarsi in favore di Cammisa Salvatore, con i relativi interessi legali a far tempo dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Per il principio della soccombenza, il convenuto Comune di Sant'Antimo va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del sig. Cammisa Salvatore, liquidate come in dispositivo.

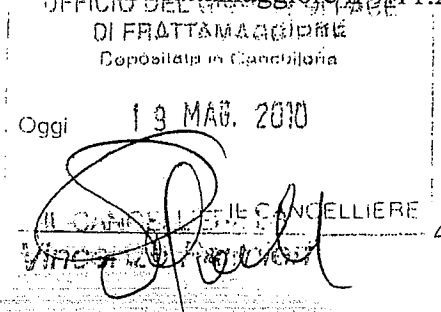
P.O.M.

Il giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando in merito alla causa in epigrafe, così provvede:

Accoglie la domanda proposta da Cammisa Salvatore nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del sindaco p.t., e per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di €. 950,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Condanna il medesimo convenuto, al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 1.000,00, di cui €. 100,00 per spese, €. 400,00 per diritti e €. 500,00 per onorario, oltre spese generali (10%), IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, per dichiarata anticipazione, all'Avv. p. Angelina Sagliocco.

Così deciso in Frattamaggiore il 9-11.2009



IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Paolo Rossi)



Studio legale
Avv. Giuseppe Cutolo
Specializzato per le professioni legali presso la Seconda Università di Napoli

Spett.le
Comune di S'Antimo
Ufficio contenzioso
Sig. Stefano Verrone

Oggetto: sentenza 1747/10 Bilancio Antonio / comune di S'Antimo

Circa la sentenza in oggetto, esaminati gli atti e ritenuta la necessità, si rimette la quantificazione delle spese come di seguito:

Pertanto si conclude addivenendo e concordando con la sentenza e invito l'ente alla liquidazione delle seguenti somme:

Sorta capitale	€	450,00
Interessi legali	€	29,22
Totale	€	479.22

Spese ed onorari	€	420,00 +
Spese generali	€	46.25 +
Cpa	€	16.65 +
Iva 20%	€	<u>85.78 =</u>
Totale	€	568.68

Il tutto con ritenuta d'acconto e liquidarsi all'avvocato D'Alvano Gaetano
c.f. DLVGTN76H08D789N

Napoli 29/06/2010

Avv. Giuseppe Cutolo

Via S. Michele 38 Ottaviano(Na) 80044
Piazza Garibaldi 49 - Napoli
Tel. 081 8278421 - 3385982545
e-mail: studiocutolo@email.it

1.047,90

Rilasciate n. 4 (2 SEC.)

copie - richieste

il 16 APR 2010

Avv. G. D'ALVANO

corrisposte marche

per Euro

COMUNE DI S. ANTIMO		
*	29. APR 2010	*
9289		



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1247/10 SENT.

N. 4727/08 R.G.

N. 3876/10 R. Cron.

Il GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE - in persona del dr. SOSSIO CASABURI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 4727/2008 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 23.09.2009 e vertente

TRA

Bilancio Antonio, rappr. e dif. dall'avv. p. Gaetano D'Alvano presso il quale elett. dom. in Frattamaggiore alla Via Mazzini l trav. n.2, giusta procura a margine atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

Comune di Sant'Antimo, in persona del Vice-Sindaco leg. rappr. p.t. con sede in Sant'Antimo alla Via Roma presso la Casa Comunale, elett. dom. in Napoli alla Via Roberto Bracco n.15/a presso lo studio dell'avv. Vincenzo Grimaldi, dal quale è rappr. e dif. giusta mandato a margine comparsa di costituzione e risposta.

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

CONCLUSIONI

Per l'attore: dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro il Comune di Sant'Antimo e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti in €1.000,00, oltre sosta tecnica ed interessi e con il favore delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito.

Per il convenuto Comune di Sant'Antimo: rigettare la domanda perché improponibile, improcedibile e inammissibile essendone carente i presupposti in via gradata, rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, con il favore delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va premesso che nel caso di danni cagionati da beni di proprietà della P.A., è comunque applicabile il disposto dell'art. 2043 cod. civ., che non limita in alcun modo la responsabilità colposa della P.A. a parte i casi di insidia e di trabocchetto.

In queste ultime circostanze, infatti, graverà sul danneggiato il solo onere di provare l'anomalia del bene demaniale, che costituisce fatto di per sé idoneo a configurare un comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità che l'utente si sia trovato nella possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità oggettiva di rimuovere la situazione di pericolo.

Il teste escusso ha confermato l'assunto attoreo dichiarando che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atti, mentre seguiva, a bordo della propria auto, la Renault Clio dell'attore, notava che la stessa sprofondava in una buca posta sul manto stradale, non visibile perché ricolma d'acqua, ne segnalata. Ha altresì dichiarato che la Clio riportava, a seguito dell'urto, i danni come visibili nei rilievi fotografici esibitigli.

Il Comune convenuto ha solo dichiarato che sul luogo teatro del sinistro vi erano lavori in corso ma non ha dato prova di tanto, né di eventuali limitazioni della circolazione e della velocità.



Circa il quantum, tenendo presente la prova orale espletata, la data di immatricolazione della Renault Clio e del suo stato d'uso, i rilievi fotografici versati in atti, dai quali gli unici danni che si evidenziano sono quelli al paraurti anteriore, facendo ricorso ad un giudizio equitativo ex. Art.1226 c.c., ritiene questo giudicante di quantificare il risarcimento dei danni subiti in €.450,00, su cui vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

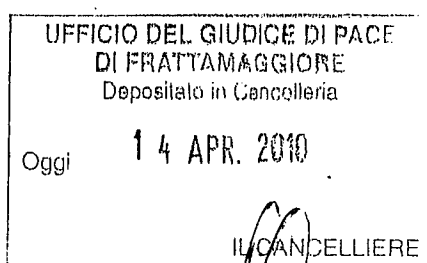
Il Giudice di Pace di Frattamaggiore – definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti indicate, disattesa ogni diversa istanza così provvede:

dichiara proponibile la domanda;

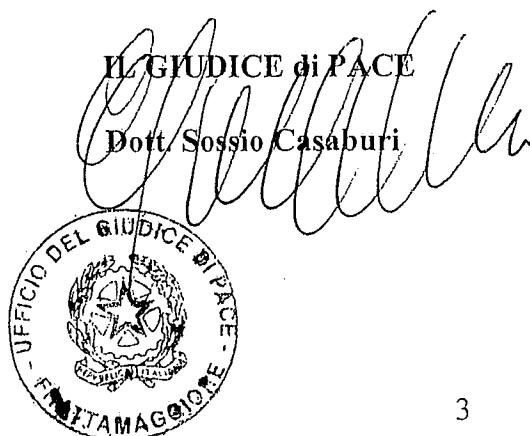
accoglie la domanda attorea e per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il Comune di Sant'Antimo, quale proprietario e manutentore della Via delle Rondini, unico responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di Bilancio Antonio, per le cause tutte di cui in motivazione, della complessiva somma di €.450,00, con interessi dalla domanda al soddisfo;

condanna l'ente convenuto alla refusione di spese, diritti ed onorario di causa che liquida in complessive € 420,00 di cui €. 50,00 per esborsi ed il resto per diritti ed onorario e con il conforto delle spese generali su diritti ed onorario con attribuzione ex art. 93 cpc all'avv. p. Gaetano D'Alvano anticipatario.

Così deciso in Frattamaggiore il 29.10.2009



IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE**

SENTENZA N.

.....1747/10.....

La presente copia conforme all'originale composta di N.03..... facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. G. A. Khous

nell'interesse di Bilardo Antonio

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assisten-
za e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

26 APR. 2010

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padelluli



di NOTIFICHE L.

al Comune di SANT'ANTIMO in persona del
SINDACO P.T. DON. TO CROLOGI PRESSO LA
ASL Comunale di S. Severo Avellino (NA) - Via Roma

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede a richiesto

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
e sigillata, a mani di

A MANI DI Teresa Mormone
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

SANT'ANTIMO

29/06/10

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Montanaro)

Studio legale
Avv. Giuseppe Cutolo
Specializzato per le professioni legali presso la Seconda Università di Napoli

Spett.le
Comune di S'Antimo
Ufficio contenzioso
Sig. Stefano Verrone

Oggetto: sentenza 1730/10 Marrazzo Pasquale / comune di S'Antimo

Circa la sentenza in oggetto, esaminati gli atti e ritenuta la necessità, si rimette la quantificazione delle spese come di seguito:

Pertanto si conclude addivenendo e concordando con la sentenza e invito l'ente alla liquidazione delle seguenti somme:

Sorta capitale	€ 1633.13
Interessi legali	€ 106.04
Totale	€ 1739.17
Spese ed onorari	€ 1520,00 +
Spese generali	€ 125.00 +
Cpa	€ 170.00 +
Iva 20%	€ <u>259.00</u> =
Totale	€ 2074,00

Il tutto con ritenuta d'acconto e liquidarsi all'avvocato Mario De Giorgio.

Napoli 29/06/2010

Avv. Giuseppe Cutolo

Via S. Michele 38 Ottaviano(Na) 80044
Piazza Garibaldi 49 - Napoli
Tel. 081 8278421 - 3385982545
e-mail: studiocutolo@email.it

IO LEGALE
GIORGIO
2 - 80023 Caivano (NA)
ax: 081.836.20.58

Applicate sull'originale
marche per Euro 21,28

COPIA

4. (2 ESEC.)

10 MAG. 2010

U. L. E. GIORGIO

SPORTE MARCA

21,28



REPUBBLICA ITALIANA

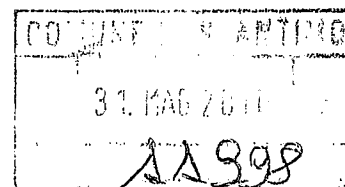
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1730/10 SENT.

N. 1026/08 R.G.

N. 3868/10 R.Cron.

N. Reg. Rep



IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE – in persona del **dr. Andrea Sessa**, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n°1026/2008 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del
07.10.2009 e vertente

TRA

Marrazzo Pasquale, nato a Casandrino il 24.06.1972, c.f. MRRPQL72H24B925D, ivi
residente alla Via Chiazzo n.14, elett. dom. in Caivano alla Via Puccini n.2, , presso lo
studio dell'avv. Mario De Giorgio dal quale è rappr. e dif. giusta mandato a margine atto
di citazione.

ATTORE

CONTRO

Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t. ,elett. dom. in Sant'Antimo alla
Via Cardinale Verde n.23, presso lo studio del p.avv. Massimo Buonanno, dal quale è
rappr. e dif., in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTO

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

CONCLUSIONI:

€ 2.038,89, condannare il Comune alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore costituito.

Per il Comune di S. Antimo: dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore; nel merito rigettare la domanda perché generica ed infondata sia in fatto che in diritto; condannare l'attore alla refusione delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La legittimazione attiva risulta provata dall'allegazione del certificato PRA, quella passiva pacificamente ammessa.

Dall'istruttoria orale espletata è emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atti, mentre l'auto dell'attore percorreva Via Di Vittorio, sprofondava in una buca esistente sul manto stradale, non visibile perché ricolma di materiale vario e non segnalata.

Il teste ha altresì dichiarato che provvedevano a sostituire la ruota anteriore destra dell'auto dell'attore e che il veicolo dava segni di danni meccanici.

Ritiene questo giudicante che nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva



imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

E' evidente nella fattispecie la responsabilità del Comune di Sant'Antimo per aver omesso la manutenzione e la custodia del tratto stradale luogo teatro del sinistro.

Va, quindi, accolta la domanda attorea, per quanto di ragione.

Circa il quantum dei danni, la espletata C.T.U. che questo giudice condivide perché improntata ad obiettivi criteri tecnici, ha accertato che a seguito dell'incidente l'auto Smart dell'attore ebbe a riportare danni meccanici per complessivi €.1.633,13, comprensivi di iva e che il danno subito appare coerente con la dinamica del sinistro anche se non è possibile accertare con assoluta certezza che tutti i danni siano rapportabili al sinistro, per assenza di prova, avendo visionato l'auto già riparata e ricavato l'ammontare del risarcimento dai rilievi fotografici da egli stesso effettuati.

Sulla somma come accertata dal CTU vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del quantum debeatur riconosciuto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:

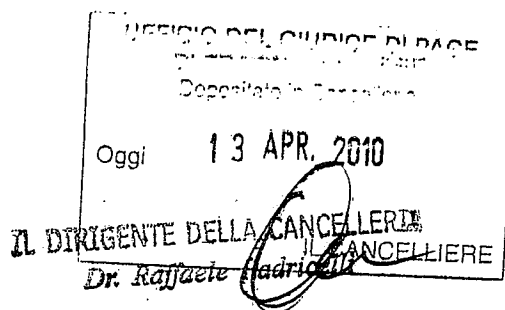
Dichiara il Comune di Sant'Antimo in persona del leg. rapp. p.t., quale proprietario e manutentore della Via Di Vittorio, unico responsabile del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, lo condanna, al pagamento in favore di Marrazzo Pasquale, della somma di Euro €.1.633,13 a titolo di risarcimento per i danni

riportati dall'auto Smart tg.DE699WY, con interessi dalla domanda al soddisfo;
Condanna il comune di S.Antimo, in persona del suo leg. rappr. p.t. al
pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.520,00, di
cui Euro 550,00 per esborsi,ivi compresi €.450,00 per spesa di C.T.U. ed il resto
per diritti ed onorari , con spese generali ed accessori fiscali, con attribuzione
all'avv. Mario De Giorgio per dichiarazione di fattone anticipo.

Frattamaggiore, 22.10.2009

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Andrea Sessa

Sessa





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.**

1730 1/10

La presente copia conforme all'originale composta di N. 05 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di *Avv. M. de Giorgi*

nell'interesse di *re Fesp*

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assisten-
za e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

Frattamaggiore **17 MAG. 2010**

IL CANCELLIERE DE
Vincenzo Palmieri
11 F. 70

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia
per uso notifica.

Frattamaggiore **17 MAG. 2010**



IL CANCELLIERE DE
Vincenzo Palmieri

SI NOTIFICHI A :

CORRONE DI SANT'ANTIMO, IN PERSONA DEL
SINDACO PROTERPORE, DORATO IN SANT'ANTIMO
PRESSO ^{V. 33} SEDE.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede al represso

mediante consegna di copie conforme in b. adibite
e sigillata, a mani di

MANI DI Polizze Montemurro
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

SANTANTIMO 31/05/12 TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Montemurro)

6766

Spett.le
Comune di S'Antimo
Ufficio contenzioso
Sig. Stefano Verrone

Oggetto: sentenza 1052/10 Ambrosino Gaetano

In ordine alla liquidazione della sentenza in oggetto;

esaminati gli atti;

letta la sentenza;

si precisa che gli importi da liquidare sono i sottoindicati:

Sorta all'attore	€ 240,00	
Interessi	€ 15,00	255,00
Spese ed onorari	€ 225,00 +	
Spese generali	€ 23.75 +	
Cpa	€ 9,95 +	
Iva 20%	€ 44.74 +	
Totale	€ 303.44	303,44

Il tutto con ritenuta d'acconto e liquidarsi all'avvocato S. Boccalatte
BCCSFN79D25F839R

Con studio in VIALE DELLE PORCELLANE, 23 80131 NAPOLI (NA)

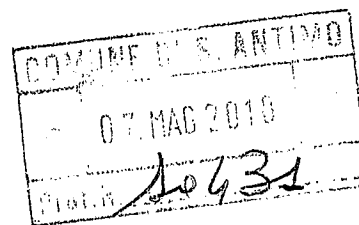
Tanto si doveva.

Avv.  Cutolo

Via S. Michele 38 Ottaviano(Na) 80044
Piazza Garibaldi 49 - Napoli
Tel. 081 8278421 - 3385982545
e-mail: studiocutolo@email.it

558,44

STUDIO LEGALE
AVV. ROSARIA FRANCO
Via. Lambrakis n. 7 S.Antimo (NA)
Tel fax 0815050432



Via Matteotti Pomezia Roma

Email: r.franco10@inwind.it.

UFFICIO LEGALE COMUNE DI S.ANTIMO - VIA ROMA S. ANTIMO

COPIA SENTENZA AMBROSINO C/ COMUNE DI S.ANTIMO

SI TRASMETTE COPIA CON CONTEGGI DI CONTROPARTE E FATTURA PER
PAGAMENTO DELL'AVV. COSTITUITO.

Siamo riusciti a far accogliere solo parzialmente la domanda, nonostante fosse
stato prodotto un rapporto dei VV. UU. Di S.Antimo con colpa rilevante della
manutenzione del comune del manto stradale.

Si prega vivamente di dar seguito con urgenza ai pagamenti.

S.Antimo li 23/04/010

Avv. Rosaria Franco

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Rosaria Franco".

Fa lettere per pagare

Vclw3



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE FRATTAMAGGIORE

(Via Vergara, 16 - Tel. 081 88 04 418 - Fax 081 88 01 855)

Reg. Gen. N. 1862 / 08
tra Antonino Faticone
e Giuseppe S. Acuto
nonchè _____
Sentenza n. 1052 / 10
G.d.P. dott. Acuto

4311

COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA

Artt. 133-136 cpc e 45 att.

IL CANCELLIERE

in esecuzione dell'art. 133 cpc, comunica alle parti costituite, che in data odierna è stata depositata e resa pubblica la sopraindicata sentenza, contenente l'allegato dispositivo.

Frattamaggiore, 05/03/10

IL CANCELLIERE

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Indicelli

SI NOTIFICHI A :

Avv. Stefano Roccalante - Via P. Steller 22 Napoli
Avv. Rossio Enrico - Via Lembo 13, 2 S. Antonio

liquidarne l'ammontare in € 240,00 (comprensivi di € 40,00 per n. 1 giorno di sosta tecnica).

La valutazione del danno, infatti, effettuata anche in conformità con i criteri ermeneutici di cui al II comma dell'art.115 c.p.c., non può trascurare il fatto che della rottura dell'ammortizzatore non è stata data alcuna concreta prova e che, del resto, neppure della ruota danneggiata è stata fornita dimostrazione circa la condizione (integra) e lo stato d'uso pre-sinistro.

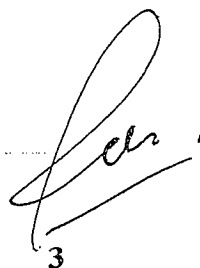
Per quanto innanzi, si liquida il risarcimento nell'entità sopra descritta, ponendone il pagamento a carico del Comune di S.Antimo, in persona del sindaco p.t., con interessi legali e svalutazione monetaria dal dì della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.

Le spese legali sono liquidate, in considerazione del parziale accoglimento, come da dispositivo.

P. Q. M.

Il G.d.P. di Frattamaggiore dott.avv.Mario Romano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.Ambrosino Gaetano nei confronti del Comune di S.Antimo, così provvede:

- accoglie la domanda, per quanto di ragione e per l'effetto,
- condanna il Comune di S.Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del sig.Ambrosino Gaetano, della somma di € 240,00 (comprensivi di € 40,00 per n. 1 giorno di sosta tecnica), a titolo di risarcimento dei danni come descritti in libello introduttivo, con interessi legali e svalutazione monetaria dal dì della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
- condanna il medesimo convenuto Comune di S.Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese legali che si liquidano in complessivi € 225,00 (di cui € 35,00 per spese, € 80,00 per diritti



ed € 110,00 per onorario, oltre 12,5 % per spese generali, nonché
Iva e Cpa, con attribuzione all'avv. Stefano Boccalatte, antistatario.
Così deciso in Frattamaggiore, 04.09.2009

Il Giudice di pace

Avv. MARIO ROMANO

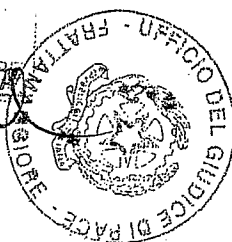
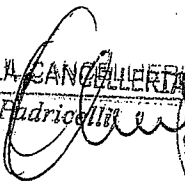


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE
Deposito in Cancelleria

Oggi - 5 MAR. 2010

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli



0109 992 1 1

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frottemaggiore, ho notificato l'atto
che precede a

Av. Roberto Franco,

mediante consegna di copia conforme a mani

~~RECEVUE~~

21 APR. 2010

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FROTTEMAGGIORE
UFFICIO NOTIFICHE
(Dr. Assunta Montenegro)

ALL E

Studio legale
Avv. Giuseppe Cutolo
Specializzato per le professioni legali presso la Seconda Università di Napoli

Spett.le
Comune di S'Antimo
Ufficio contenzioso
Sig. Stefano Verrone

Oggetto: sentenza 980/10 Cataneo Giuseppina

In ordine al richiesto parere per la proposizione di eventuale appello, si ritiene di non dover procedere ritenendo inutile tale attività nell'interesse dell'ente.

Il G.d.P. condanna in equità per una somma nettamente inferiore a quella richiesta dall'attore. Inoltre, sostiene che il comune non ha riferito circa le circostanze fortuite e quindi un'esenzione di responsabilità dello stesso. (cfr sentenza)

Pertanto si conclude addivenendo e concordando con la sentenza e invito l'ente alla liquidazione delle seguenti somme:

Sorta all'attore	€ 1700,00
Spese ed onorari	€ 850,00 +
Spese generali	€ 96.25 +
Cpa	€ 34.65 +
Iva 20%	€ 180.18+
Totale	€ 1161.18

Il tutto con ritenuta d'acconto e liquidarsi all'avvocato Garofalo Varcaccio

c.f. VR66DU74P15F839V dato a Torre Ann. Te al c.so Umberto I
n° 283

Tanto si doveva.

Avv. Giuseppe Cutolo



Via S. Michele 38 Ottaviano(Na) 80044
Piazza Garibaldi 49 - Napoli
Tel. 081 8278421 - 3385982545
e-mail: studiocutolo@email.it

1

2.861,08

Rilasciate n. 4... (2. ES EC.)

opie - richieste

24 MAR 2009

Avv. P. Varcaccio

corrisposte marche

per Euro 24,84

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 980/10

N. 6915/08

N. 2632/10

N.

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

nella persona del dott. Nicola Nespoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 6915/08 del ruolo generale, riservata per la decisione all'udienza del 15.07.2009, avente ad

oggetto: Risarcimento danni

e vertente tra

CATANEO Giuseppina, (c.f.: CTNGPP50B49I293F), nata a Sant'Antimo (NA) il 09/02/1950 e residente in Sant'Antimo (NA), alla via Sele n.6, elett.te dom.ta in Sant'Antimo alla Via A. Diaz, presso lo studio dell'Avv. Guido Varcaccio Garofalo, del p.Av. Ivo Varcaccio Garofalo e del p.Av. Luca Avvisati, dai quali è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

(attrice)

E

Comune di Sant'Antimo (NA), in persona del Sindaco p.t. dott. Francesco Piemonte, residente per la carica presso la sede comunale sita in Sant'Antimo alla Via Roma ed elett.te domiciliato in Sant'Antimo alla Via V.Veneto n.21, presso lo studio dell'Avv. Arturo Casolaro che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera G.M. del 21/10/08, n.130.

(Convenuto)

CONCLUSIONI

Quelle rese all'udienza del 15.07.2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Applicate sull'originale
marche per Euro 24,84

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante, come sopra rappresentata e difesa, nel premettere:

-“che il giorno 28.10.2007, alle ore 12,40 circa, in Sant’Antimo, alla Via Sambuci, mentre camminava a piedi con direzione ufficio postale, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sulla sede stradale, non visibile in quanto ricolma d’acqua e di detriti, né segnalata e protetta, tale, perciò da rappresentare insidia o trabocchetto;

-“che, a causa della caduta, l’istante riportava lesioni che rendevano necessario il suo trasporto all’Ospedale di Aversa (CE) dove le veniva riscontrata una “frattura al III metacarpo mano destra”;

-“ che, per il risarcimento delle lesioni riportate, veniva fatta richiesta al Comune di Sant’Antimo, responsabile della manutenzione stradale, ma senza esito;

tanto premesso, l’attrice, rapp.ta e difesa come in epigrafe, conveniva in giudizio davanti al G.d.P. di Frattamaggiore il Comune di Sant’Antimo, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità in ordine al sinistro lamentato, ai sensi degli artt. 2043 o 2051 del c.c., al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in suo favore della somma di € 2.417,73 o di quella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e la rivalutazione monetaria dal di del fatto all’effettivo soddisfo, nei limiti di € 2.582,00. Vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Sant’Antimo, come sopra rappresentato e difeso, che impugnava la domanda attorea eccependone l’inammissibilità, la improponibilità, nonché l’infonda-



tezza in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto.

Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale diretta e contraria con teste indicato da parte attrice. All'udienza del 15.07.09, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato innanzitutto che la domanda giudiziaria, così come formulata, risulta proponibile avendo parte attrice prestata piena osservanza al disposto normativo con l'invio al convenuto della richiesta preventiva di risarcimento. Risultano, inoltre, provate le legittimazioni sia attiva che passiva, né si ravvisano negli atti giudiziari motivi di nullità ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Infatti quanto esposto nei detti atti risulta perfettamente conforme ai dettati degli indicati articoli, sia nella sostanza che nella forma.

Nel merito si ritiene che la domanda di cui all'atto di citazione possa essere dichiarata fondata e vada, pertanto, accolta per quanto di ragione.

L'attrice lamenta danni derivati alla sua persona per essere finita in una buca presente sul manto stradale di via Sambuci in Sant'Antimo; buca resa invisibile perché coperta da acqua piovana e detriti, non segnalata e non protetta.

Nella fattispecie, più che una responsabilità del Comune da insidia o trabocchetto, deve ravvisarsi una responsabilità da cose in custodia ex art.2051 c.c. Per giurisprudenza consolidata, in materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art.2043 c.c. se si verifica un incidente, occorre non solo la oggettiva invisibilità ma anche la imprevedibilità del

pericolo. Nel caso che ci occupa è emerso che l'evento si è verificato alle ore 14,00, in ora, cioè, di perfetta visibilità sebbene venga riferito che la buca era coperta da acqua e detriti. Cionondimeno esiste una responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia).

Tale disposizione configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che ricorra e sia provato dal danneggiato il nesso materiale tra la "res" che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato. Tale nesso va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito.

Atteso che nessun elemento è stato offerto dal Comune convenuto, idoneo a integrare una ipotesi di caso fortuito, va riconosciuto sussistente il nesso causale tra la buca esistente sul manto stradale di Via Sambuci in Sant'Antimo e il danno riportato dall'attrice che vi è inciampata dentro e ciò in relazione alle dichiarazioni rese in sede di testimonianza dal teste indotto da parte attrice nonché alla rappresentazione fotografica agli atti. Ad avvalorare la tesi dell'incidente stradale soccorrono, altresì, le dichiarazioni contenute nel referto redatto dal personale ospedaliero all'atto del ricovero e, quindi nella immediatezza dell'evento, dove si fa aperta menzione di "*infortunio accidentale*" (tale è la dicitura, di solito, riscontrabile nei referti dell'Ospedale di Aversa quando trattasi di incidente non dovuto alla circolazione di auto).

Il Comune di Sant'Antimo, pertanto, va riconosciuto responsabile dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e come tale condannato a risarcire alla parte attrice i danni riportati alla sua persona.

Per quanto attiene alla quantificazione di detti danni, appare esagerata la



richiesta formulata dall'attrice alla luce della documentazione medica prodotta agli atti. Tenuto conto che nell'occorso l'istante riportò la frattura del III metacarpo della mano destra, come da referto, appare congruo liquidare, in via equitativa, la somma di **€ 1.700,00 (Millesettecento/00)**, così distinta: € 400,00 per 10 giorni di ITT; € 300,00 per 15 giorni di ITP valutabile al 50%; € 850,00 per danno biologico da postumi permanenti; € 150,00 per spese mediche, documentate e non, ma ontologicamente certe. Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

Tenuto al pagamento è il Comune di Sant'Antimo in persona del Sindaco pro-tempore.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Nicola Nespoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cataneo Giuseppina nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., così provvede:

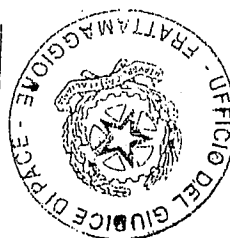
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto, condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di **€ 1.700,00 (Millesettecento/00)**, a titolo di risarcimento per le lesioni riportate nell'infortunio per cui è causa. Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

2) Condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, nella misura di **€ 850,00 (Ottocentocinquanta/00)**, di cui € 80,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese

generali come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dell'attrice
dichiaratisi anticipatari..

Così deciso in Frattamaggiore, li 09.09.2009

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE FRATTAMAGGIORE	
Depositato in Cancelleria	
OGGI	03 MAR. 2010
IL CANCELLIERE	



Il Giudice di Pace
Dott. Nicola Nespoli

Nicola Nespoli

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE**

SENTENZA N.

880/10

La presente copia conforme all'originale composta di N. **06** facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di **Avv. G. Voremeo Garofalo**

nell'interesse di **re Sesto**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Frattamaggiore **31 MAR. 2010**

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

F. 50

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

Frattamaggiore **31 MAR. 2010**



IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

[Signature]

Relato di Notifica:

- Ad istanza dell'Av. Guido Verrecchio Geroselo, come
in atti, si notificò, per legge vigente e con ogni effetto
di legge, l'entrevista sentenza n. 980/30 dell'Av.
ARTURO CASOLARO, nella qualità di procuratore costituito
per il Comune di Sant'Antimo, in persona del sp. Sindaco
p.r., giusta delibera del 21/10/08 n. 130, elettivamente
il domicilio presso il suo studio sito in
Sant'Antimo (NA) alla via V. VENETO N. 21.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distrettuale di Firstaneggione, ha notificato l'atto
che precede a

all'Av. Arturo Casolaro, nella
qualità di procuratore costituito per il
Comune di Sant'Antimo, in persona del sp. Sindaco
p.r., giusta delibera del 21/10/08 n. 130,
mediante consegna di copie conforme e men.
dell'Av. Arturo Casolaro,
nella qualità di p.r.

14 MAG. 2012

6031

TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO DIST. NOTIF.
UFFICIO NOTIF.
UFFICIO NOTIF.
UFFICIO NOTIF.

Studio legale
Avv. Giuseppe Cutolo
Specializzato per le professioni legali presso la Seconda Università di Napoli

Spett.le
Comune di S'Antimo
Ufficio contenzioso
Sig. Stefano Verrone

Oggetto: sentenza 1638/10 Del Prete Raffaele / comune di S'Antimo

Circa la sentenza in oggetto, esaminati gli atti e ritenuta la necessità, si rimette la quantificazione delle spese come di seguito:

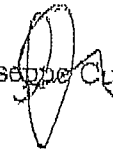
Pertanto si conclude addivenendo e concordando con la sentenza e invito l'ente alla liquidazione delle seguenti somme:

Sorta capitale	€ 650,00
Totale	€ 650,00
Spese ed onorari	€ 920,00 +
Spese generali	€ 103,75+
Cpa	€ 37,35 +
Iva 20%	€ <u>194,22=</u>
Totale	€ 1255,32

Il tutto con ritenuta d'acconto e liquidarsi all'avvocato Raffaele Bene.

Napoli 29/06/2010

Avv. Giuseppe Cutolo



Via S. Michele 38 Ottaviano(Na) 80044
Piazza Garibaldi 49 - Napoli
Tel. 081 8278421 - 3385982545
e-mail: studiocutolo@email.it

1.905,32

Avv. RAFFAELE BENE

Via Vittorio Emanuele, 57
80026 CASORIA (NA)
Tel. 081 758 40 11
Part. IVA 04595861214

Rilasciate n. 4 (2 ESSE.)

copie - richieste

6 MAG. 2010

Avv. R. BENE

corrisposte marche

per Euro 21,84



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE

Il Giudice di Pace, dott.ssa Clelia Anna Parisi, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5815 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2006 avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

Del Prete Raffaele, nato a Napoli, il 17.05.1979 e residente in Frattamaggiore (NA), alla Via Carmelo Pezzullo n.46, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla via V. Emanuele n.57, presso lo studio dell' avv. Raffaele Bene, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

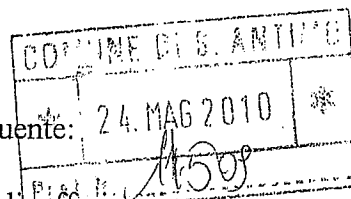
E

Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente dom.to ivi alla Via A. De Gasperi n. 1, presso lo studio dell'avv. Gennaro Belli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.06.2006, l'attore indicato in epigrafe esponeva: "Che in data 02.06.2006, verso le ore 21.00 circa in S. Antimo (NA), alla Via Piave, l'autovettura Renault Twingo, tg. FE 552580 di sua proprietà, mentre transitava nella suddetta via, improvvisamente rovinava con la parte anteriore inferiore, in un tombino in ghisa, con base di cemento, ivi presente, che sporgeva oltremisura dal livello della strada, anche in ragione del fatto che la stessa era completamente dissestata; che, nonostante il conducente usasse l'ordinaria perizia e diligenza, non riusciva ad evitare che la propria autovettura colpisse tale manufatto, perché non era assolutamente visibile e né tanto meno era adeguatamente segnalato come, d'altronde, non era segnalato che il tratto di strada in questione fosse dissestato; che, in conseguenza dell'incidente, la sua autovettura riportava danni ad alcune parti meccaniche tra cui il supporto motore, gli ammortizzatori e la scatola di sterzo, come da rilievi fotografici allegati in atti; che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al Comune di S. Antimo; che vana era risultata la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inviata la Comune di S. Antimo (Ente proprietario). Tutto ciò premesso, concludeva per l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'evento dannoso a carico del Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, al pagamento in suo favore di tutti i danni subiti alla sua autovettura Renault Twingo tg. FE 552580, nella somma complessiva di €. 1290,91, oltre, sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese di lite al procuratore dichiaratosi anticipatario. Istantatosi il



Applicate sull'originale
marche per Euro 21,84

contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto Comune di S. Antimo, impugnando la domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile e contestando la carenza di legittimazione passiva dell'Ente convenuto. Nel merito contestava che l'evento potesse essere ricondotto della fattispecie dell'insidia e trabocchetto, atteso che la strada oggetto del fatto, era da tempo interessata da opere di rifacimento della rete fognaria e di impiantistica della pubblica illuminazione ed era trasformata in un cantiere chiuso al traffico veicolare, per cui il passaggio dell'attore rappresentava un atto volontario, vietato dall'amministrazione comunale. Concludeva, pertanto, per il rigetto della stessa perché destituita di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Ammessa ed espletata la prova testi ed il libero interrogatorio dell'attore, rassegnate le conclusioni, la causa, all'udienza del 30.09.09, veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo la parte attorea provato la sua legittimazione attiva, come si evince dalla documentazione prodotta agli atti. La legittimazione passiva non risulta contestata, riconoscendo implicitamente il Comune con la sua posizione difensiva che il luogo dell'asserito sinistro è una strada comunale.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Va rilevato, in primis, che oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento di un danno che deriva dalla negligente manutenzione del demanio stradale da parte dell'amministrazione competente, nel caso il Comune di Sant'Antimo.

Appare, pertanto, necessario chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.

Sul punto occorre sottolineare l'orientamento giurisprudenziale susseguitosi nel tempo sul tema in questione:

Secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della p.a. sarebbe costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod. civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.

Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva dello stesso (cd. "insidia e trabocchetto") (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15707 del 08/11/2002; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 13/02/2002; cfr., Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16179 del 21/12/2001-). Tuttavia, negli ultimi anni si sono proposte delle varianti a tale cristallizzata impostazione. Secondo una prima differente

ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa. Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata - secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA, visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c.c. (da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).

In particolare, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verifica del danno, in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19653 del 01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass. 21/5/1996, n. 4673).

Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c., potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5/8/2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1/12/2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).

Questo Giudice, non può che condividere il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, secondo cui la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi. Tanto perché la possibilità di attuare una zonizzazione della manutenzione delle strade comporta un maggior grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del Comune per i danni da essi cagionati, salvo ricorso del caso fortuito. Concordando con la più recente giurisprudenza, quindi, si può concludere che la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso



adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione.

Deve farsi, pertanto, un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riguardo alle situazioni del primo tipo «l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere» (Cass. n. 298 del 2003; Cass. n. 488 del 2003). In sostanza, la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto da parte della collettività e della sua estensione automaticamente idonee non sono più considerate come elementi idonei ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.

Nel caso di specie, l'esistenza di un pericolo lungo la strada percorsa è stata fornita sia a mezzo di rilievi fotografici, sia dalle prove testimoniali. In particolare, il teste Pettone Salvatore, escusso all'udienza del 29.10.2007, ha dichiarato: "Ricordo che era il 2 Giugno dell'anno 2006, verso le ore 21,30 circa, mi trovavo in S. Antimo a bordo dell'auto Twingo (di proprietà) condotta dal sig. Del Prete Raffaele... Preciso che ero seduto sul sedile anteriore lato passeggeri, mentre la sig.ra Angela, anch'essa a bordo dell'auto citata, era seduta sul sedile posteriore dx.... Percorrevamo la Via Piave con direzione verso le "palazzine", in quanto all'improvviso la Twingo si fermava più o meno al centro strada sul lato dx della carreggiata. Scendevamo tutti dall'auto e constatavamo che la stessa si era fermata per la presenza di un tombino, che sporgeva dal manto stradale di circa 15-20 cm.... Preciso che la strada non era molto illuminata e tutto il tratto non era asfaltato in entrambi i sensi e comunque era percorsa dalle auto... La

strada non presentava divieti di transito, né aveva una qualche segnaletica "incidente- lavori in corso". Percorrevamo la Via Piave ad andatura moderata perché non era asfaltata....Preciso che la Twingo si arrestava improvvisamente con la parte anteriore contro il tombino...L'auto si era incastrata contro il tombino, per cui, dopo varie manovre e con il sollevamento anche manuale, riuscivamo a spostare l'auto...Riprendevamo la marcia, ma dall'auto si sentivano dei rumori "sotto la stessa" per cui decidemmo di far ritorno a casa....Non chiamammo alcune Autorità al momento dell'occorso...Preciso che il tombino era posto sulla parte centrale della nostra carreggiata". Univoche sono le dichiarazioni rese dal secondo teste sig.ra Del Prete Angela, escussa all'udienza del 26.01.2009". Viceversa, il Comune di Sant'Antimo nulla ha dimostrato sulla sussistenza di una condotta diligente, non avendo fornito alcuna prova circa l'assunto che la strada fosse chiusa al traffico o, comunque, transennata.

Ne consegue che il Comune di Sant'Antimo va dichiarato responsabile dell'occorso.

Per quanto riguarda la determinazione del detrimento patrimoniale sofferto da Del Prete Raffaele, quale proprietario dell'autovettura Renault Twingo tg. FE552580 danneggiata, si deve rilevare che egli ha indicato in €. 1290,91, la somma necessaria al ripristino dell'autovettura di sua proprietà, mediante il preventivo dell'Empa di Esposito Mario di Casoria, versata in atti. Posto che il risarcimento da fatto illecito ha la principale funzione di rimettere il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui esso si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e che, pertanto, le spese sostenute per la riparazione del veicolo sono risarcibili nella misura corrispondente all'obiettivo costo della riparazione medesima; considerato che non vi è prova di un effettivo esborso di danaro e l'anno di immatricolazione (1994), appare congrua la liquidazione del danno all'attualità nella misura di €. 650,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza. Nulla è dovuto per la sosta tecnica perché non provata.

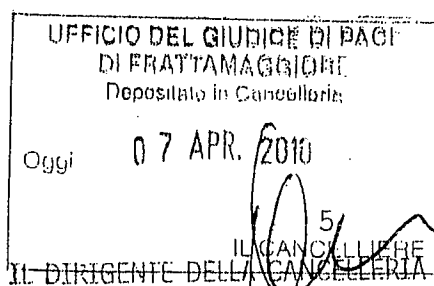
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie la domanda proposta da Del Prete Raffaele nei confronti del Comune di S.Antimo in persona del legale rapp.te p.t, per l'effetto, condanna lo stesso al risarcimento dei danni in favore di Del Prete Raffaele nella somma pari a €.650,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza; condanna il Convenuto Comune di S.Antimo in persona del rapp.te p.t, al pagamento delle spese del giudizio liquidate (in base al deciso) in assenza di nota spesa, in €. 920,00=, di cui €. 90,00 per spese, €. 480,00 per diritti e 350,00 per onorario, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Bene dichiaratosi anticipatario;

dichiara la presente sentenza esecutiva.

Così deciso in Frattamaggiore il 22.10.2009



*Il giudice di pace
Dott.ssa Clelia Anna Parisi*





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.**

1638/10

La presente copia conforme all'originale composta di N.05..... facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. R. Beni.....

nell'interesse di del Pro. Raffaele.....

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assisten-
za e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

Frattamaggiore
12 MAG. 2010

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli

F.S.O.

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia
per uso notifica.

Frattamaggiore
12 MAG. 2010

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli



Simotif. 2:

- Comune di Sant'Antimo, in persona
del Sindaco p. T., dom. To per la
corra e/o la Casa Comunale in
Sant'Antimo

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede a L.uchesi

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
e sigillata, a mani di

A MANI DI Mommo Perese
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI TO.

SANTANTIMO

21/05/10

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Montemurro)

Punto n. 5 o.d.g.

“Dpr. 267/2000, articolo 194, comma 1, lett.A, riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore”.

PRESIDENTE: Illustra l'Assessore Ponticiello.

ASSESSORE PONTICIELLO: Questa delibera permette il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio relative a sei giudizi emessi dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, in cui il Comune di Sant'Antimo è soccombente, per il risarcimento di danno a cose e persone a seguito di incidenti verificatisi su strade cittadine in anni precedenti al corrente esercizio finanziario. Solo per il fatto che si riferiscono a anni precedenti al corrente esercizio finanziario c'è bisogno del riconoscimento del debito fuori bilancio, che andiamo a fare con questa delibera. Stiamo parlando di una cifra di 12 mila e 500 euro per n. 6 cause, con proponenti queste cause: Cammisa Salvatore, Bilancio Antonio, Marrazzo Pasquale, Ambrosino Gaetano, Gaetano Giuseppina e Del Prete Raffaele.

PRESIDENTE: Mettiamo direttamente a votazione. C'è qualcuno fuori? Prima di mettere a votazione, comunico che sono assenti i Consiglieri: Pedata Ferdinando 1958, Mazzeo Francesco, Mariniello Immacolata.

Presenti: n. 17;

Assenti: n. 14.

Mettiamo a votazione il punto. Alzi la mano chi è favorevole, alzi la mano chi non è favorevole, alzi la mano chi si astiene.

Favorevoli: n. 16;

Contrari: Nessuno.

Astenuti: n. 1;

Il punto si approva.

La parola al Consigliere Castiglione.

CONSIGLIERE CASTIGLIONE: Presidente, chiedo scusa, vorrei che venga messa in votazione l'immediata esecutività dell'atto e ricordo sempre, anche se so che è un obbligo, di inviare sempre tutta la documentazione alla Corte dei Conti.

PRESIDENTE: Mettiamo a votazione l'immediata esecutività. Alzi la mano chi è favorevole, alzi la mano chi non è favorevole, alzi la mano chi si astiene.

Favorevoli: n. 16;

DIGITO TUTTO SOCCORR. DI LAVORO ARL
Il Presidente 28

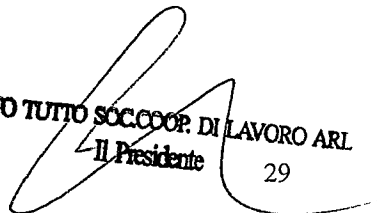
Contrari: Nessuno.

Astenuti: n. 1;

I punti sono tutti espletati, buona sera a tutti.

La seduta è sciolta.

FINE LAVORI ORE: 20,30


DIGITO TUTTO SOCCOOP. DI LAVORO ARL
Il Presidente

DELIBERA C.C. N. 45 DEL 26.05.2010

IL PRESIDENTE
GEOM. D'APONTE VINCENZO



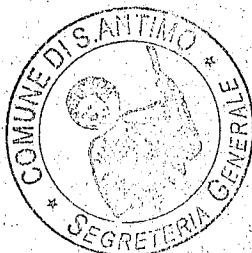
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal... **21 LUG 2010**...

Li, **21 LUG 2010**...



IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Angela Antonio)

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data **- 5 LUG 2010**

Li, **- 5 LUG 2010**



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE